

Disegno.**Decreto federale**

che assegna

un sussidio straordinario ai Cantoni del Ticino, del Vallese e dei Grigioni per l'introduzione del registro fondiario federale.

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 gennaio 1946,

decreta:

Art. 1.

La Confederazione contribuisce, con un sussidio straordinario di un terzo, alle spese di verificaione dei diritti reali e d'introduzione del registro fondiario federale nei comuni delle valli o della pianura, di carattere prevalentemente rurale, dei Cantoni del Ticino e del Vallese, delle valli di Bregaglia e di Poschiavo e del distretto Moesa, come pure di altre regioni del Cantone dei Grigioni che si trovano in condizioni eguali od analoghe.

Art. 2.

Per il calcolo del sussidio sono prese in considerazione soltanto le spese in rapporto immediato con la verificaione dei diritti reali e l'introduzione del registro fondiario, come retribuzione degli impiegati incaricati della verificaione, indennità di trasferta versate dal Cantone, costo del materiale e rilegatura dei registri.

Art. 3.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, d'intesa col Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, determina in ciascun caso, su domanda del Cantone, se un comune ha diritto ad un sussidio per la verificaione dei diritti reali e l'introduzione del registro fondiario federale.

Art. 4.

Il Governo cantonale deve presentare, all'inizio di ogni anno, un rapporto al Dipartimento federale di giustizia e polizia, con una distinta delle spese cagionate dalla verificaione dei diritti reali e dalla introduzione del registro fondiario federale nei comuni in cui detto registro è stato introdotto nel corso dell'anno precedente, e per le quali è stato assegnato un sussidio.

Art. 5.

Il sussidio è versato al Cantone una volta accertato che i lavori eseguiti sono conformi alle prescrizioni.

Il Cantone assegnerà un'equa parte del sussidio federale ai comuni ed ai proprietari fondiari tenuti a contribuire.

Art. 6.

Il Governo cantonale prende i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente decreto.

Questi provvedimenti dovranno essere approvati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 7.

Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale entra immediatamente in vigore.

Esso ha effetto retroattivo per i registri fondiari federali introdotti dopo il 1° gennaio 1942.

Il Consiglio federale è incaricato della sua esecuzione.

Decreto federale che assegna un sussidio straordinario ai Cantoni del Ticino, del Vallese e dei Grigioni per l'introduzione del registro fondiario federale.

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1946
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	03
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.01.1946
Date	
Data	
Seite	36-37
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 393

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.